

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze...

Nelle Provincie del Regno con vaglia postale...

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.

Arretrato centesimi 40.

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Martedì 19 Giugno

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Francia, Inghil., Belgio, Austria e Germ., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

Ripetiamo i tre seguenti decreti sulle marche da bollo...

Il numero 2970 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Considerando che quantunque la fabbricazione dei biglietti di banca...

In virtù della facoltà concessa colla legge del 1° maggio 1866, n° 2872;

Veduto il decreto Reale dello stesso giorno n° 2873;

Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Art. 1. La Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) cambierà nelle città...

Art. 2. Il Ministero delle finanze ha facoltà di somministrare alla Banca suddetta sino a trenta milioni di lire...

Art. 3. Le marche da bollo messe in circolazione dalla Banca sono temporaneamente destinate a supplire i suoi biglietti...

Art. 4. I possessori delle marche da bollo messe in circolazione possono farle cambiare dalla Banca con biglietti delle categorie di valore superiore a L. 100.

Art. 5. Il 30 settembre 1866 cesserà il corso obbligatorio delle marche da bollo messe in circolazione, le quali verranno ritirate mediante cambio con biglietti della Banca Nazionale o con danaro nel modo che verrà a suo tempo stabilito.

Art. 6. Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto al modo di evitare che sieno usate per le cambiali le marche da bollo che avranno la destinazione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Firenze, addì 13 giugno 1866. VITTORIO EMANUELE. A. SCIALOJA.

Il numero 2971 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Regio decreto del 13 giugno 1866; Determina quanto segue:

Art. 1° Sarà per ora aperto il cambio tra i biglietti della Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) e le marche da bollo, secondo il disposto degli articoli 1 e 4 del suddetto Regio decreto, nelle seguenti città: Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano e Torino.

Con avviso al pubblico, visto ed approvato dal prefetto di ciascuna delle città indicate, la Banca annunzierà quali sono le ore durando le quali farà il cambio.

Art. 2° Con simile avviso annunzierà il giorno in cui cesserà il cambio de' biglietti con marche da bollo.

Art. 3° Nessuno potrà richiedere che gli sia ad una volta sola cambiato in marche da bollo per un valore maggiore di lire 1,000, nè che gli sia fatto il cambio in una o altra delle tre categorie di marche da bollo.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Firenze, 15 giugno 1866. A. SCIALOJA.

Il numero 2972 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 6 del Regio decreto del 13 giugno 1866;

Determina quanto segue: Le marche da bollo di lire 15, lire 10 e lire 5 messe in circolazione dalla Banca per supplire temporaneamente i suoi biglietti, avranno un

tratto nero sulle parole da bollo impresse sul margine inferiore.

Questo tratto nero le distinguerà da quelle che continueranno ad essere adoperate per le cambiali secondo le leggi vigenti.

L'applicazione ad una cambiale d'una marca da bollo messa in circolazione col segno distintivo sopraddetto sarà come non avvenuta e di nessun effetto rispetto alle disposizioni della legge sulla tassa del bollo.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Firenze, 15 giugno 1866. A. SCIALOJA.

Il numero 2973 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il disposto dell'articolo 291 del Codice penale militare;

Visto il Nostro Regio decreto in data 6 maggio 1866 per la formazione dei Corpi Volontari Italiani;

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo: Articolo unico. Presso i Corpi Volontari anzimentovati sono stabiliti tre tribunali militari per le truppe concentrate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1866. VITTORIO EMANUELE. I. PATTINENGO.

Il n° 2974 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il R. decreto 15 giugno 1866 per il quale sono mobilitati i battaglioni di Guardia Nazionale n° 44 (Clusone) e n° 45 (Sondrio):

Il detto decreto venne pubblicato nella Gazzetta di ieri.

Il numero 2975 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 15 giugno 1866, con cui vennero chiamati sotto le armi per servizio di guerra i battaglioni di Guardia Nazionale Mobile n° 44 e 45;

Visto l'articolo 4° della legge 4 agosto 1861 sulla Guardia Nazionale ora detta;

Sulla proposta dei Nostri ministri della guerra e dell' interno:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. I summentovati due battaglioni di Guardia Nazionale Mobile sono riuniti in legione.

I predetti Nostri ministri della guerra e dello interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato in Firenze, addì 17 giugno 1866. VITTORIO EMANUELE. I. PATTINENGO. CHIAVES.

Il numero 2976 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 14 giugno 1863;

Dovendosi stabilire il personale sanitario e religioso per il bastimento destinato ad ospedale natante dell'armata d'operazione;

Ritenuta la necessità di imbarcare un secondo medico sulle piro-canniere corazzate di 1° ordine e di aumentare gli infermieri sulle fregate di 1° e di 2° ordine in tempo di guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il personale sanitario e religioso del bastimento ospedale sarà composto di:

1 Medico di fregata di 1° classe, capo del servizio.

1 Id. di 1° e di 2° classe.

2 Medici di corvetta.

1 Farmacista.

1 Cappellano.

1 Ufficiale di maggioranza.

2 Sottufficiali della compagnia infermieri.

2 Caporali.

16 Infermieri.

Art. 3. In tempo di guerra sarà imbarcato in più un medico di corvetta sulle piro-canniere corazzate di 1° ordine ed aumentato un infermiere sulle fregate di 1° e 2° ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1866. VITTORIO EMANUELE. D. ANGIOLETTI.

S. M., sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, con decreti in data 20 maggio e 2 giugno 1866, ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine Mauriziano:

A commendatori: Sante Santini cav. Giovanni, professore di astronomia, direttore dell'Osservatorio astronomico dell'Università di Padova.

A cavalieri: Turazza Domenico, professore d'idraulica nell'Università di Padova;

Ferrari avv. Giovanni;

Spadoni dott. Giuseppe.

Sulla proposta del ministro dell'interno con decreto in data 20 maggio 1866:

Ad ufficiale: Montolivo cav. dottor Benedetto, medico in Villafraanca Marittima.

Sulla proposta del ministro della marina con decreti in data 2 giugno 1866:

A commendatori: Verde dott. Luigi, medico ispettore nel Corpo sanitario militare marittimo;

Martinez Giuseppe, commissario generale di marina di 1° classe.

Ad ufficiale: Quaranta Camillo, commissario generale di marina di 2° classe.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri con decreti in data 2 giugno 1866:

A cavalieri: Gnecco Paolo;

Fedriani Gaetano;

Molco Prospero.

S. M., in udienza del 10 andante sulla proposta del ministro della guerra, ha nominato medico aggiunto nel Corpo sanitario militare dell'Esercito, il soldato nel Corpo d'amministrazione Manescalchi Ludovico; ed ha rivotato e considerato di non effetto il richiamo in effettivo servizio dall'aspettativa, avvenuto per R. decreto del 13 maggio 1866, del farmacista aggiunto Civili Giovanni.

Con decreto Reale del 7 corrente mese venne richiamato dall'aspettativa per infermità temporaria non provenienti dal servizio D'Avanzo Giovanni, sotto-commissario di guerra di 3° classe nel Corpo d'intendenza militare.

Con decreto ministeriale dell'8 corrente mese lo scrivano di 1° classe nel Corpo stesso, sospeso dall'impiego, Iginio Tarchetti venne richiamato in effettivo servizio.

S. M., sopra proposta del ministro della marina, ha con decreto del 7 giugno 1866 fatte le seguenti disposizioni:

Thaon di Revel conte avvocato Ignazio, applicato di 3° classe, accordate le volontarie dimissioni a datare dal 21 maggio 1866;

Beniscelli Antonio, id. di 4° classe, promosso applicato di 3° cl. a datare dal 1° luglio p. v.;

Bianchetti Giorgio, volontario, id. di 4° classe idem.

S. M., sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreto del 26 aprile 1866:

Caracciolo commendatore Beniamino, già avvocato generale presso la Corte suprema di giustizia in Napoli, ora sostituto procuratore generale presso quella Corte di Cassazione, è nominato consigliere della Corte di Cassazione in Napoli ritenendo titolo e grado di avvocato generale di Corte suprema.

Con decreto del 6 maggio 1866:

Galante Errico, presidente del tribunale civile e correzionale di Gerace, è tramutato a Monteleone;

Capaldo Roberto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Castrovillari;

Castoldi Giovanni, sostituto procuratore del Re in soprannumero presso il tribunale civile e correzionale di Bergamo, è rimesso in pianta presso il tribunale civile e correzionale di Castrovillari.

Con decreto del 17 maggio 1866:

Cafone Saverio, consigliere di Corte d'appello in aspettativa, è collocato a riposo in seguito di sua domanda per motivi di salute;

De Stasi Giovanni, consigliere di Corte di Cassazione in aspettativa, id.

Con decreto del 27 maggio 1866:

Marincola Giovanni, già avvocato dei poveri presso la Corte d'appello di Catanzaro, nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Monteleone per decreto del 1° marzo 1866, è nominato sostituto procuratore generale aggiunto presso la Corte d'appello di Catanzaro.

S. M., sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero di agricoltura industria e commercio, con decreto del 22 maggio 1866, ha nominato il ragioniere Baseggio Giovanni Battista applicato di 4° classe presso l'Ispettorato generale del servizio ippico del Regno.

Per decreto ministeriale in data 19 giugno 1866, i sottodescritti individui sono stati nominati nei Corpi Volontari Italiani ai gradi per ciascuno indicati, colle competenze stabilite pel loro grado a far tempo dal giorno della loro presentazione al Corpo.

Essi dovranno partire immediatamente per raggiungere la loro destinazione.

(Questo avviso servirà ai medesimi di partecipazione ufficiale.)

I comandanti dei circondari si atterranno a loro riguardo alle prescrizioni di cui nella Nota inserita nel Giornale Militare del 28 maggio 1866, n° 100 a pagina 384.

Canzio Stefano, maggiore nei Corpi Volontari Italiani, destinato in via eccezionale ad aiutante di campo del generale Garibaldi;

Lobbia Cristiano, maggiore nello stato maggiore dell'esercito, nominato maggiore dello stato maggiore nei Corpi suddetti;

Bezi Egisto, nominato capitano nello stato maggiore id. id.

Intendenza militare. Con decreti ministeriali del 12 giugno 1866:

Acerbi cav. Giovanni, nominato colonnello ed intendente generale;

Alloisio Giovanni, maggiore nella Real Casa Invalidi e Veterani d'Asti, nominato commissario di guerra di 1° classe.

Con decreti ministeriali del 19 giugno 1866 i sottodescritti sottufficiali dei Corpi Volontari Italiani sono promossi al grado di sottotenente nel reggimento stesso cui appartengono colle competenze loro dovute a far tempo dal 1° luglio prossimo:

Aprà Giovanni, furiere maggiore nel 3° reggimento;

Pevere Giuseppe, furiere nel 3° id.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1866:

Bertani dottore Agostino, nominato medico capo.

Con decreto ministeriale del 19 giugno 1866:

Mioli Luigi, maggiore nel 2° reggimento, nominato avvocato fiscale colla continuazione della paga e competenze del grado militare di cui è rivestito.

Trasferte. Oliva Antonio, capitano nel 4° reggimento Volontari Italiani trasferito tale nel 2° battaglione bersaglieri volentari;

Morandi Luigi, sottotenente nell'8° reggimento Volontari Italiani trasferito tale nel 2° battaglione bersaglieri volentari.

Dimissioni. Con decreto 18 giugno 1866:

Brignano Giuseppe, capitano nel 10° reggimento Volontari Italiani, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda;

Serpieri cav. Achille, sottotenente nel 6° id. id.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1866:

Di Portis conte Antonio, luogotenente nel 6° reggimento Volontari Italiani, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda.

Retifiche. Bersozio Lorenzo, scrivano di 2° classe nel Corpo d'Intendenza Volontari Italiani; leggesi Berzezzo;

Serpieri cav. Annibale, sottotenente nel 6° reggimento Volontari; leggesi Achille;

Rosaspina Gregorio, sottotenente nel 9° id.; leggesi Eugenio;

Ruvini Luigi, sottotenente nello stato maggiore dei Volontari; leggesi Ravini;

Salvadori Giuseppe, id. nell'8° reggimento Volontari Italiani; leggesi Andrea.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO

Il Senato nella pubblica adunanza di ieri ha continuato la discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari e dopo lunga discussione sopra l'art. 5°, a cui presero parte i senatori Poggi, Farina, Arrivabene, Balbi Pioviera, Ricotti, il relatore ed il ministro delle finanze, respinto il medesimo, ha adottato senza grave contestazione i successivi articoli sino e compreso il 14°.

Gli uffici del Senato nella riunione che tennero ieri prima della seduta pubblica esaminarono i seguenti progetti di legge e nominarono a commissari per medesimi:

1° Leva militare sui nati nell'anno 1846: i senatori Arese, Montezemolo, Quaranta, Farina e Chiesi;

2° Compimento della rete di strade nazionali nell'isola di Sicilia: i senatori Brioschi, Camerata-Scovazzo, Manzoni T., Leopardi e Amari professore;

3° Modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale: i senatori Corsi, Rinetti, Zanolini, De Foresta e Poggi.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera incominciò la sua tornata di ieri deliberando intorno all'elezione di Giuseppe Mazzini a deputato del 1° collegio di Messina, che l'ufficio 9° proponeva fosse convalidata, e che, uditi il ministro dell'interno e i deputati Mellana, Venturini, Bertolami e Bertani, con voti 146, contro 45, e 4 astensioni, dichiarava nulla.

Quindi continuò la discussione dello schema di legge riguardante la soppressione delle Corporazioni religiose, alla quale presero parte i deputati Sanguinetti, Castelli Luigi, Fiastri, Capone, De Witt, Pisanelli, Luzi, Castagnola, De Blasio Tiberio, Plutino Agostino, Lanza Giovanni, Salvagnoli, D'Ondes Reggio, il relatore Raeli e il ministro di grazia e giustizia. Ne furono approvati altri tre articoli.

MINISTERO DELLA GUERRA

Firenze, 3 giugno 1866. Concorso per l'ammissione in via ordinaria nella R. Militare Accademia e nella Scuola militare di fanteria e cavalleria nel mese di novembre 1866:

Indipendentemente dall'ammissione in via eccezionale alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, fatta in forza del R. decreto 20 maggio 1866, questo Ministero ha determinato che sia pure aperto un concorso in via ordinaria per l'ammissione negli istituti militari superiori, sulle norme del regolamento 6 aprile 1862, ma con alcune modificazioni consigliate dalle attuali eccezionali circostanze, e che qui in appresso sono specificate.

I. Alla R. militare Accademia saranno ammessi a concorso per 73 posti ed anche più, conforme l'occorrenza, i giovani provenienti sia dallo stato civile, sia dai collegi militari, sia dai Corpi dell'Esercito o dei Volontari Italiani, i quali superino speciali esami d'ammissione.

Per essere accettati a questi speciali esami si richiede negli aspiranti:

a) Se provenienti dai collegi militari, di aver superati gli esami interni del 3° anno di corso o di uscita.

b) Se provenienti dal civile o da corpi militari: di superare gli esami richiesti per l'ammissione alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, sulle materie specificate al § XIII. Saranno per altro dispensati da questi preventivi esami i giovani che al tempo dell'ammissione in discorso già si trovino alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, o che per difetto di posti, al tempo del concorso aperto colle Norme eccezionali 24 maggio 1866, tuttocchè dichiarati ammissibili, non avranno potuto entrare in detto istituto nel luglio; e saranno pure dispensati dagli esami preventivi i giovani che producano autentici attestati di aver superato gli esami del 3° anno in un istituto tecnico dello Stato, oppure quelli di ammissione alla facoltà di matematiche o di scienze fisiche in una Università dello Stato.

II. Saranno ammessi alla Scuola militare di fanteria e cavalleria ed a concorso per 244 posti (212 nell'arma di fanteria e 32 nell'arma di cavalleria) o per quel numero maggiore che secondo le eventualità potrà occorrere, i giovani dichiarati, come è detto al § I, ammissibili al concorso speciale per la R. militare Accademia, ed i quali o per prima elezione o per concorso entrano nella detta Scuola militare o il richiedano per quando non siano riusciti nel concorso per la R. militare Accademia.

Ad occupare i posti disponibili nella Scuola militare di fanteria e cavalleria concorreranno nell'ordine di precedenza seguente:

1° I giovani provenienti dai collegi militari (di diritto);

2° Quelli rimasti in eccedenza nell'ammissione eccezionale che sarà stata fatta nel luglio 1866;

3° Quelli forniti dell'attestato di aver compiuti i corsi d'istituto tecnico o superati gli esami d'ammissione alla facoltà matematica;

4° Quelli che, sebbene abbiano superati gli esami speciali di concorso per l'ammissione alla R. militare Accademia, non vi possono entrare per difetto di posti;

5° E per ultimi, e per ordine di classificazione, quelli che superino gli esami prescritti per l'ammissione nell'istituto.

III. Gli esami comuni per l'ammissione alla Scuola militare di fanteria e cavalleria e per l'ammissione al concorso speciale per la R. militare Accademia, saranno dati in Napoli e in Milano presso i collegi militari che quivi hanno sede, ed in Torino presso la R. militare Accademia, nanzì Commissioni che saranno nominate da questo Ministero.

Essi esami cominceranno: in Napoli il 15 settembre 1866; in Milano il 1° ottobre; ed in Torino il 15 dello stesso mese.

Gli esami speciali di concorso per la R. militare Accademia saranno dati esclusivamente in Torino presso il predetto istituto militare, nanzì una Commissione che sarà nominata da questo Ministero, e cominciando il 1° novembre 1866.

IV. Le domande dei non militari che intendono concorrere all'ammissione nei prementovati istituti militari superiori dovranno essere presentate al Comando militare del circondario, ove l'aspirante ha domicilio, non più tardi del 15 luglio 1866, termine di rigore, oltre cui più non saranno in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero della guerra od ai Comandi degli istituti militari, saranno rimandate ai petenti.

Le domande stesse vorranno essere estese su carta bollata da L. 1, indicare precisamente il

casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore, ed il preciso recapito domiciliare dell'aspirante, come pure la sede d'esame presso cui egli desidera presentarsi.

A corredo della domanda stessa dovranno essere uniti i seguenti documenti, legati in fascicolo e colla loro sommaria descrizione in apposito foglio:

1° Atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante al 1° luglio 1866 avrà raggiunta l'età di anni 17 e non oltrepassata quella di anni 20;

2° Certificato di vaccinazione o di sofferto vajuolo;

3° Dichiarazione di idoneità al militare servizio, rilasciata dal Comando militare della divisione, previa visita di due ufficiali sanitari, assistiti dal medico capo dello spedale divisionario, come è detto al § V;

4° Attestato degli studi fatti, e attestato di aver compiuto i corsi di istituto tecnico, o di essere stato ammesso agli studi della facoltà di medicina per quelli che lo posseggono;

5° Certificato costatante i buoni costumi e la buona condotta, di data non anteriore a 20 giorni dall'epoca in cui sarà presentato (Modello n° 76 del regolamento sul reclutamento);

6° Assenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario per otto anni, per quelli che non siano al militare servizio per la ferma regolare d'ordinanza (Mod. 83, 84 ed 85 del regolamento predetto);

7° Certificato per gli aspiranti all'arma di cavalleria, rilasciato dall'autorità municipale, da cui risultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi di due cavalli e del necessario corredo quando saranno promossi ufficiali.

Subito dopo l'ammissione, ogni allievo dovrà inoltre rimettere all'amministrazione dell'istituto un atto di obbligazione al pagamento, nei modi stabiliti, della pensione trimestrale e delle somme devolute alla massa individuale.

V. A constatare se i giovani non militari che aspirano all'ammissione nella Scuola militare di fanteria e cavalleria od alla R. militare Accademia abbiano l'attitudine fisica e le altre condizioni richieste dalla legge sul reclutamento dell'Esercito per il servizio militare, si dovranno presentare al Comando generale della divisione più vicino al loro domicilio, per essere soggetti alla visita di due ufficiali sanitari, a cui delegati dal Comando della divisione ed assistiti dal medico capo dello spedale divisionario.

VI. Le domande dei militari debbono essere presentate al comandante del Corpo a cui appartengono, coi documenti di cui al n° 1, 4 e 7 del precedente § IV, aggiungendovi anche l'estratto matricolare e delle punizioni (modello n° 18); e da esso saranno trasmesse al Ministero della guerra, che disporrà a suo tempo pel loro invio alla sede di esami più prossima alla stanza del Corpo.

I sott'ufficiali, caporali e soldati sotto le armi potranno essere ammessi sino all'età di ventisei anni non superati al 1° luglio venturo, purché dichiarino di rinunciare all'ammissione al grado di cui siano fregiati, non che alle competenze loro, e soddisfacciano ad ogni loro debito verso la propria massa.

VII. Quei giovani ai civili che militari, che, per difetto di posti non avranno potuto essere ammessi al corso eccezionale presso la Scuola militare di fanteria e cavalleria, e che a termini delle Norme 24 maggio 1866 hanno diritto di precedenza nell'ammissione di novembre, quando continuano nel desiderio di entrare nel detto istituto, oppure essere ammessi al concorso speciale per la R. militare Accademia, dovranno presentare non più tardi del 30 settembre 1866 al comandante militare del circondario ov hanno domicilio, se non sono militari, e se militari al proprio comandante di Corpo, per essere trasmesse a questo Ministero, una semplice domanda (in carta bollata da L. 1) ad ottenere l'ammissione ed a ricordare i titoli precedentemente acquistati per questa. Giugnendo poi all'istituto, questi, se non militari, saranno sottoposti a nuova visita sanitaria, per riconoscere se abbiano conservata l'idoneità al militare servizio a termini del vigente regolamento sul reclutamento.

VIII. I comandanti militari di circondario si accerteranno che le domande e gli annessi documenti siano fedeli ed appartengano realmente al richiedente, e quindi trasmetteranno a questo Ministero quelli dei giovani di cui si parla al § precedente; ai comandanti dei collegi militari di Napoli o di Milano, quelli dei giovani che chiedono di presentarsi colà agli esami; ed al Comando della R. militare Accademia quelli degli aspiranti che per avere l'attestato richiesto d'istituto tecnico sono dispensati dagli esami di ammissione, ed anche le domande e i documenti dei giovani che chiedono di presentarsi agli esami in Torino.

IX. Nella propria domanda il richiedente dovrà chiaramente indicare se egli aspira al concorso per la Regia militare Accademia, ovvero soltanto all'ammissione nella Scuola militare di fanteria e cavalleria, e nel primo caso egli dovrà dichiarare, se per quando non riesca nel concorso per la R. militare Accademia, egli desidera ottenere l'ammissione nella predetta Scuola oppure no. Nella domanda di ammissione alla Scuola militare di fanteria e cavalleria dovrà pur essere precisato se il richiedente aspira all'arma di fanteria ovvero a quella di cavalleria, e se quando non vi fossero sufficienti posti per quest'ultima arma, l'aspirante intenda passare alla fanteria o piuttosto recedere dall'ammissione. A questo proposito è da avvertirsi che quando il numero degli aspiranti all'arma di cavalleria superasse il prefisso numero di posti, quelli fra i medesimi che nell'ordine di classificazione risulteranno gli ultimi, saranno ammessi per la fanteria, o non ammessi nell'istituto quando nella loro primitiva domanda non abbiano fatto la dichiarazione anzi indicata.

X. I comandanti dei Corpi prima di trasmettere a questo Ministero le domande di cui nei §§ VI e VII, avranno dovuto assicurarsi che i richiedenti abbiano un tal grado d'istruzione da presentare probabilità di buona riuscita agli esami; ed esprimranno in quale alla domanda anche il loro avviso sull'ammissibilità degli stessi, avuto riguardo alla loro attitudine fisica, alla loro condotta militare e privata, ed ai mezzi di sussistenza e spese necessarie, attestando anche circa lo stato libero.

I militari a cui si gli esami dovranno pigliare il giorno stabilito alla sede d'esami, con foglio ed indennità di via, ed armati di sola sciabola con bagaglio. Essi rimarranno, a far tempo dal giorno successivo a quello della loro partenza dal Corpo, aggregati ad un altro Corpo di stanza, secondochè verrà indicato dal Comando della divisione; e terminati gli esami saranno dallo stesso Corpo, a seguito di avviso ricevuto dal presidente della Commissione degli esami, conforme il risultato degli esami dati, o rimandati al proprio Corpo, con foglio ed indennità di via, o trattenuti in attesa del risultato della classificazione generale.

Incorreranno in punizioni disciplinari e nella sospensione dal grado, per un mese, se sott'ufficiali, quei militari che dopo essere andati ad una sede di esami, si astenessero dal presentarsi ai medesimi, o che dopo aver dichiarato, come è detto sopra, di poter sostenere la spesa di pensione e di massa individuale, giunti all'istituto non si trovarono in grado di reggerla; e saranno inoltre poste a loro carico le indennità di viaggio per recarvisi o per far ritorno al Corpo.

XI. I comandanti dei Collegi militari in Napoli e in Milano ed il comando generale della R. militare Accademia in Torino, dopo esaminato che i titoli prodotti da coloro che chiedono di sottoporsi agli esami comuni, in ciascuna di esse città, soddisfino precisamente alle prestabilite condizioni, li avviseranno per mezzo degli stessi Comandi militari di circondario che loro avranno trasmessi i precitati titoli, del luogo e del giorno in cui dovranno presentarsi agli esami.

Il Comando generale della R. Militare Accademia dopo verificati parimenti i titoli dei giovani, che per essere ammessi all'istituto che giusta il § I, b) li dispensa dagli esami comuni, li avviserà, anche per la via dei Comandi militari di circondario, del giorno in cui dovranno trovarsi in Torino o per l'esame di concorso per l'ammissione alla R. militare Accademia, o per entrarvi definitivamente alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, conforme al desiderio che i medesimi avranno espresso nelle loro domande a senso del § IX.

XII. Gli aspiranti dovranno presentarsi almeno due giorni prima di quello fissato per principio degli esami al comando dell'istituto militare presso cui devono subirsi, affine di essere iscritti per il turno negli esami verbali e per riceverne le occorrenti istruzioni.

Non presentandosi in detto giorno s'intenderanno scaduti da ogni ragione all'ammissione. In caso soltanto di malattia, comprovata con autentica attestazione trasmessa per mezzo del Comando militare del rispettivo circondario al Comando dell'istituto militare presso cui dovranno trovarsi gli esami, non più tardi del giorno in cui questi incominceranno, potranno essere restituiti in tempo a presentarsi in altra sede, dove gli esami non abbiano ancora avuto luogo. In nessun altro caso verrà concesso di presentarsi in altra sede fuori di quella dichiarata nella domanda e designata nell'avviso dell'ammissione agli esami.

XIII. Gli esami comuni per l'ammissione alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, e per l'ammissione al concorso speciale per la Regia Militare Accademia, verseranno sulle seguenti materie:

A — Matematiche elementari.

a) Esame di aritmetica ed algebra (Programma n° 1 e 2) — Esame verbale della durata di 40 minuti.

b) Esame di geometria piana e solida (Programma n° 3) — Esame verbale della durata di 30 minuti.

B — Materie letterarie.

c) Esame di lettere italiane (Programma n° 4) — Esame in iscritto, un componimento in prosa, d'invenzione — Esame verbale; lettura ed analisi del lavoro fatto, in esse il candidato dovrà dar saggio di aver compiuto un corso regolare di lettere italiane;

d) Esame di lettere francesi (Programma n° 5) — Esame in iscritto: una lettera od una narrazione su traccia data — Esame verbale: lettura ed analisi del lavoro fatto dando prova di conoscere la grammatica francese. (Quest'esame non è obbligatorio).

La durata degli esami verbali c) e d) sarà complessivamente di 40 minuti.

e) Esame di geografia (Programma n° 6) — Esame verbale.

f) Esame di storia generale (Programma n° 7) — Esame verbale.

La durata degli esami verbali e) f) sarà complessivamente di 40 minuti.

XIV. Gli esami speciali di concorso per la Regia Militare Accademia, di cui al § I, consistono in:

C. Esami di: g) algebra; h) geometria; i) trigonometria rettilinea (Programmi n° 8, 9 e 10) — Esami verbali della durata di 1 ora fra tutti.

XV. Le Commissioni esamiatrici, nello interrogare i candidati sui diversi programmi, procederanno in modo da accertare che i medesimi posseggano le necessarie cognizioni sulla materia, e che siano idonei agli studi che intendono d'intraprendere.

I candidati dovranno conseguir l'idoneità in ciascuna materia d'esami, cioè 10/20 almeno dei punti. Questa condizione non è necessaria per l'esame d), il cui risultato avrà solo nella classificazione quell'influenza che è determinata dal prodotto dei punti ottenuti per il coefficiente d'importanza della materia stessa.

Per i candidati deficienti in alcuno degli esami a, b, c, e, f, sempre quando non abbiano ottenuto punti inferiori al 7, sarà ammesso un compenso fra i punti ottenuti negli esami delle materie affini secondo i gruppi A (a e b) e B (c, e e f). In tal caso, perchè il candidato sia dichiarato ammissibile converrà che la media, calcolata in modo analogo a quanto è prescritto per la formazione della media complessiva, raggiunga il punto 11.

XVI. Subito dopo dati gli esami comuni di cui

al § XIII, i presidenti delle Commissioni esamiatrici avvertiranno gli aspiranti stati dichiarati idonei a presentarsi al concorso per la Regia militare Accademia, quelli stati giudicati soltanto ammissibili alla Scuola militare di fanteria e cavalleria (per deficienza relativa in alcuna materia degli esami A, come è spiegato al § XV), e quelli infine non trovati idonei. I primi saranno avvisati di presentarsi il giorno 29 ottobre 1866 al comando della Regia militare Accademia per farsi iscrivere per turno nell'esame speciale: i secondi di attendere alle case loro, o presso i loro corpi se militari, la pubblicazione delle ammissioni nella Scuola militare di fanteria e cavalleria.

XVII. Compitisi gli esami di concorso per la Regia militare Accademia, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno i nomi dei giovani ammessi in ciascuno dei due istituti militari superiori: una tale pubblicazione dovrebbe tener luogo di partecipazione ufficiale ai candidati.

XVIII. Coloro che non facciano ingresso nell'istituto nel giorno come sovra prefisso, scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino, con autentici documenti, legittimi motivi di ritardo. Ad ogni modo, trascorsi otto giorni da quello stabilito, ogni ammissione s'intenderà chiusa definitivamente.

XIX. I militari ammessi entreranno nell'istituto militare senza armi ed oggetti di spertanza del magazzino del corpo, e muniti di foglio ed indennità di via, cessando ad essi ogni competenza dal giorno della loro ammissione all'istituto, ed operandosi la variazione dell'effettivo loro passaggio allo stesso istituto, giusta le norme stabilite per cambi di corpo.

XX. La pensione negli allievi si è di annue L. 900, a norma della legge 19 luglio 1857, e si pagherà a trimestri anticipati. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso degli allievi nell'istituto, la somma di L. 300 per gli allievi ammessi alla R. militare Accademia e per gli allievi di fanteria, e di L. 400 per quelli di cavalleria, la qual somma è destinata alla formazione della loro massa individuale. Alla massa individuale si corrisponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni ad alimentarla e mantenerla oguora in credito.

XXI. I corsi di studi si compiono regolarmente in tre anni presso la Regia militare Accademia, e in due anni presso la Scuola militare di fanteria e cavalleria, ma potranno anche essere accorciati, conforme alle eventualità.

XXII. Oltre a mezza pensione di benemerenza a beneficio di figli di ufficiali e d'impiegati dello Stato, saranno pure assegnate mezza pensioni gratuite nell'ordine rispettivo di classificazione generale, giusta le norme che verranno stabilite, ai giovani che saranno ammessi alla Regia militare Accademia, i quali abbiano dato maggior prova di capacità negli esami per l'ammissione.

XXIII. Questo Ministero crede opportuno di diffidare in modo assoluto gli aspiranti, che ne per l'età né per qualunque altra delle condizioni prescritte come sovra per l'ammissione, verrà fatta veruna eccezione; e che di qualunque istanza in questo senso, come di ogni domanda che non sia avvalorata dai documenti ben chiari, precisi ed autentici, non sarà tenuto conto di sorta.

XXIV. Le norme particolareggiate ed i programmi delle materie de' esami di concorso per l'ammissione in via ordinaria nella R. militare Accademia e nella Scuola di fanteria e cavalleria nell'anno 1866, trovansi vendibili al prezzo di centesimi 80 alla tipografia di G. Cassone e comp. in Firenze e in Torino, la quale spedisce nelle provincie a chi, nel farne ad essa richiesta con lettera affrancata, li trasmetta con vaglia postale l'importo del fascicolo.

MINISTERO DELLA MARINA

AVVISO.

Si rende noto che sino a nuove disposizioni saranno ammessi nella R. marina nella qualità di primi, secondi, e aiutanti macchinisti ausiliari a servizio temporaneo coloro che provandone l'idoneità ne facciano l'occorrente domanda ai comandanti in capo del 1° e 2° dipartimento marittimo.

I vantaggi inerenti a tali posti saranno ai richiedenti fatti conoscere dai comandanti medesimi.

Firenze, li 17 giugno 1866.
Il direttore gen. del servizio militare
E. DI BRUCNETTI.

(Si pregano i giornali incaricati della inserzione degli atti governativi a voler riprodurre il presente avviso).

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(Prima pubblicazione)

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le Casse e dei depositi e dei prestiti, approvato con R. Decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nella debite forme, lo smarrimento del mandato sottodesignato spedito dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Napoli, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente che sarà ripetuta ad intervallo di 10 giorni e resterà di pieno diritto annullato il mandato precedente.

Mandato n° 947 del 21 agosto 1865 per L. 295, 94 intestato al direttore delle tasse e del demanio di Salerno per pagamento nell'interesse della Cassa ecclesiastica succeduta al Monastero della Purità dei Pugani.

Torino, li 12 giugno 1866.
Il Direttore Capo di Divisione
GERESOLE.

Visto, Per l'Amministrazione Centrale
GALLETI.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO IN FIRENZE.

Dianzi il commissario distrettuale di Brandeis, il pensionario SERRA Eugenio, già comandante del soppresso Ordine di S. S. è stato in Toscana, ha dichiarato d'aver smarrito il proprio certificato d'iscrizione portante il n° 775 della serie to, per l'anno assegno di lire 336, ed è obbligato a tener sollevate le finanze dello Stato di qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alla medesima.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'iscrizione. Si rende consapevole perciò chiunque vi possa

avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'iscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della provincia di Firenze.

Firenze, addì 13 giugno 1866.
Il Direttore Compartimentale del Tesoro
V. PASCI.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI PER LE PROVINCE NAPOLITANE.

Essendo mestieri provvedersi per pubblico concorso a tre posti vuoti di alunni storico-diplomatici, a ciascuno de' quali è attribuito lo stipendio di 600 lire annue, si fa noto a tutti coloro che vorranno esporvi, di presentarne le dimande presso la segreteria di questa Direzione generale per tutto il di 20 luglio prossimo entrante.

Il concorso suddetto si terrà in due giorni separati nel Grande Archivio di Napoli, dove gli alunni sono tenuti a prestare servizio, e verserà in un giorno sulla Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano sino al 1860, e nell'altro sulle lingue greca, latina ed italiana e sulla calligrafia.

Le condizioni per esservi ammesso sono le seguenti:

- 1° Di aver compiuti gli anni diciotto;
- 2° Di essere cittadino d'Italia;
- 3° Di non trovarsi macchiato di crimini o delitti.

A tale oggetto gli aspiranti uniranno alla domanda il rispettivo atto di nascita e la fede di perquisizione criminale e corruzionale. Spirato che sarà il precitato termine del venti luglio, verrà con altro separato avviso annunciato il giorno e l'ora in cui sarà tenuto il concorso ed i nomi degli aspiranti che vi si troveranno ammessi.

Il direttore generale
F. TRINGHERA.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Sotto il titolo di *Politica d'azione* si legge nella *France*:

Fra le interpretazioni svariate ed opposte date alla lettera dell'Imperatore gli è difficile rendersi un esatto conto del giudizio della pubblica opinione. Però egli è impossibile il non riconoscere che questo programma impegna seriamente il nostro paese nelle conseguenze del conflitto che si prepara.

Non noi diremo in modo così assoluto come lo disse il signor di Girardin « E la guerra! » ma noi non vorremmo né meno contribuire a mantenere una falsa sicurezza affermando che la politica esposta in questo memorabile documento sia quella della pace.

Evidentemente l'Imperatore non ha affermato la politica della pace, perchè lungi dall'isolare l'azione del nostro paese dalle cause che portano alla guerra, egli ne ha chiaramente determinati i suoi vincoli cogli interessi che essa va a suscitare.

Perchè la Prussia e l'Italia attaccano l'Austria? Gli è perchè la Prussia vuol torre alla monarchia degli Asburguesi la sua influenza in Germania, e l'Italia la sua dominazione nella Venezia.

L'Italia libera ed una dalle Alpi all'Adriatico, la Prussia preponderante in Germania ed intenta a preparare l'Impero tedesco col subordinare gli Stati medi: questo è il duplice scopo dell'alleanza prusso-italiana.

Quale è adunque questo scopo? È la rottura dell'equilibrio europeo. Se la Prussia e l'Italia trionfano contro l'Austria, è impossibile che la Francia non se ne interessi. Nissuno il penserà — nissuno lo dirà.

Se la Prussia e l'Italia soccombono, vi ha un altro interesse che l'Imperatore ha indicato come tale da impegnare la Francia: gli è il mantenimento della nazionalità italiana. Ora, vittoriosa l'Austria del duplice attacco che oggidi la minaccia, vorrà dare dopo la vittoria quanto essa ha rifiutato prima della battaglia?

In questa ipotesi, perchè essa ceda la Venezia agli Italiani vinti, non basta che essa prenda la Slesia; ma bisogna pur che la tenga; bisogna che la Prussia schiacciata dall'esercito austriaco sia ridotta all'impotenza ed alla disperazione. E come potrà la Prussia, cacciata dal suo territorio, calpestata dagli eserciti della Confederazione, conservare il compenso che si è di già aggiudicato? Come si manterrà nei Dacati conquistati colla forza, le cui popolazioni fremtono sotto il giogo che le comprime non attendendo che l'ora propizia per scuotelo?

La disfatta della Prussia infine non avrebbe un'altra conseguenza? Non creerebbe a favore dell'Austria in Germania una preponderanza che eccederebbe il limite di quella influenza legittima che essa vi deve avere? La vittoria non porrebbe a Vienna quella direzione degli interessi tedeschi che il conte Bismark sogna a favor di Berlino?

Così, o che l'Austria soccomba sotto gli sforzi della duplice alleanza stretta contro di lei o che essa trionfi, il risultato quanto alla Francia è lo stesso: l'equilibrio d'Europa è rotto.

E potrebbe essere altrimenti? Le ambizioni che vanno ad urtarsi nel cozzo sanguinoso e terribile che esse provocano, non hanno misurata la portata della loro responsabilità? Non hanno compreso che muovendo con mano audace l'una delle basi del vecchio corso edificio della società europea esse ne scuotono l'edificio? Non hanno esse capito che cominciata una volta lo sfascio non sta più in loro il fermarlo?

Quando in onta dei trattati la Prussia e l'Austria si gettavano sui Dacati; quando i loro eserciti si riunivano per compingere l'eroica resistenza della Danimarca; in questa complicità esse creavano il principio di tutte le perturbazioni che oggidi le separano, e che minacciano di mettere in fiamme l'Europa.

La lotta cominciata sull'Eyler si prolunga sull'Oder e sul Reno. Solo Dio sa dove essa si ferma!

Non dissimuliamo al nostro paese le conseguenze di una tale situazione: l'andà agli e i vuoti e ai doppi sensi.

La Francia è potente abbastanza per guardare con calma ogni eventualità, ed il suo contegno sarà tanto più utile, quanto più illuminata sarà la sua previdenza.

La dichiarazione imperiale non è il man-

ifesto di guerra, è almeno il programma della politica d'azione.

Come si produrrà questa azione? per la guerra? o per la sola influenza morale? chi potrebbe dirlo? ma quanto si può dire oggidi si è che la politica della Francia vi è imprugnata.

Essa è impegnata per il mantenimento dell'equilibrio d'Europa, e per quello dell'opera che essa ha contribuito a fondare in Italia.

Essa è impegnata per la protezione degli interessi che sono gli elementi stessi del conflitto fra l'Italia, la Prussia e l'Austria.

Basta leggere attentamente la lettera dell'Imperatore al signor Drouyn de Lhuys per comprendere che il Governo francese è deciso a far prevalere questi interessi tanto col mezzo della diplomazia, quanto colla guerra.

Ci addolora il veder giunte le cose a questo punto.

Ma noi dobbiamo dire innanzi tutto la verità. Noi detestiamo la guerra. Noi avremmo ardentemente desiderato che la saggezza dei sovrani e degli uomini di Stato avesse potuto risparmiare gli orrori della guerra alla civiltà. Ma gli è nelle circostanze gravi specialmente che bisogna innalzarsi sopra se stessi.

In questo momento la Francia si trova nelle più belle condizioni i suoi consigli hanno un gran peso: la sua spada è temuta altrettanto quanto è tremenda. Per assicurare la grandezza della sua azione sia nel Congresso, sia nelle battaglie essa deve riserbare oggidi la sua piena indipendenza, affine di far provare la sua irresistibile autorità a favore del diritto e della giustizia.

Quando la sorte delle armi avrà determinata la vera situazione, essa vedrà ciò che le resti a fare, ed essa non prenderà consiglio che dai suoi legittimi interessi.

PRUSSIA. — Si legge nella *Nord. Deut. Zeit.*: Il progetto di riforma stato comunicato dalla Prussia ai Governi tedeschi era accompagnato dalla seguente circolare!

« Malgrado gli avvertimenti che risultavano dalla gravità delle circostanze, la nostra proposta federale del 9 aprile ultimo scorso tendente a convocare un Parlamento in vista della riforma federale non ebbe quel successo che noi desideravamo ardentemente nell'interesse della pace.

« La condotta tenuta sin ora nelle trattative non permette sperare che a propòsiti di questa proposta venga preso un partito nel seno della Commissione dei Nove, alla quale noi abbiamo comunicato il tenore dei nostri progetti di riforma.

« Noi ci indirizziamo adunque direttamente ai nostri confederati, e proponiamo loro le basi di una nuova Costituzione federale pregandoli di sottoporle ad un attento esame, e di prendere una determinazione sulla questione, se mai nel caso che nell'intervallo coi danni imminenti della guerra dovessero rompersi le relazioni federali, essi sarebbero pronti ad aderire ad una nuova Confederazione fondata sulle basi di queste modificazioni dell'antico patto federale.

« Prego Vostra Eccellenza a voler comunicare al Governo presso del quale ella ha l'onore d'esser accreditato, un esemplare di queste basi, e di lasciargli copia del presente dispaccio.

« Berlino, 10 giugno 1866.

« BISMARCK. »

« Si legge nel *Monitore prussiano* del 15: « Il modo di procedere antifederale degli maggiori parte degli ex-confederati tedeschi obbligò il Governo prussiano ad un passo che modifica essenzialmente il diritto europeo basato sui trattati esistenti.

« Il solo articolo 19 poteva servire di punto di partenza per una procedura di diritto, ma non di pretesto a misure federali di guerra.

« Il patto federale non ammette mobilitazione e levata dell'esercito federale contro un membro della Confederazione.

« Quanto tutto si è fatto è in contraddizione diretta cogli articoli 2 ed 11, paragrafo 4° del patto federale, che come gli articoli 51 e 63 dell'atto del Congresso di Vienna formano parte del diritto europeo.

« L'uno e l'altro, il diritto federale ed il diritto europeo, sono stati violati dalla proposta dell'Austria; e questa essendo stata rotta il 14 giugno malgrado la protesta della Prussia, l'invito prussiano ha constatato la rottura della Confederazione ed ha abbandonato la seduta. »

GERMANIA. — La *Patrie* in data del 16 ha da Dresda:

« Ieri, 15, il signor de Beust, prima di chiudere la sessione della Camera si è espresso in questi termini: « Il governo del re si è presentato ai mandati del paese colla coscienza pura, e con coraggio e col sentimento del dovere egli guarda nell'avvenire oscuro ed incerto che si presenta.

« Egli rammenterà gli impegni presi col paese, e spero che quando ritorneremo avrò a dirvi cose più gradevoli e più fortunate che quelle d'oggi. »

L'assemblea si è sciolta al grido di « viva il re! viva la Germania! »

TURCHIA. — La *Patrie* ha in data 6 giugno da Costantinopoli: « Omer pascià, serdar-ekrem o muahir del 5° corpo d'armata, dovrà partire quanto prima per Routschouk; ed sarà condotto a Varna dalla fregata a vapore *Isar* stata messa a sua disposizione.

Nella capitale regna una grande attività. Il governo turco continua a mandare truppe al campo d'osservazione sul Danubio e Antivari, sull'Adriatico, ed a Candia, ed ha fatto la leva nella provincia di Salonic quantunque dopo che Leonida Bulgariis ed i suoi compagni d'arme sono stati fatti prigionieri questo paese sia tranquillo.

Dopo pochi giorni di riposo dovranno partire per altra destinazione due battaglioni di truppe regolari dell'armata di Siria arrivati a Costantinopoli sulla fregata alce *Moukhibi-Souvar*. La stessa *Patrie* dice che altre lettere giunte da Costantinopoli parlano di armamenti che si continuano, e che sembra si riferiscono ad un piano decisamente adottato nel Consiglio della Sublime Porta di occupare i Principati Uniti.

« Si scrive da Costantinopoli e da Smirne, 9, all'*Osservatore Triestino*: La Porta continua a considerare come avventata la nomina del principe di Hohenzollern a sovrano di Principati e continua alacremente tanto a Costantinopoli quanto a Rustschik i preparativi per occupare la Moldavia e Valacchia. Le truppe d'occupazione saranno scelte fra i migliori reggimenti dei tre primi corpi d'esercito



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione di lire 5 11 per cento, e così superiore al ventesimo, fatta in tempo utile sul prezzo di lire 94,299 37, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 21 maggio ultimo scorso, pelo

Appalto delle opere e provviste occorrenti all'apertura e sistemazione della prima parte del terzo tronco della strada nazionale da Sassari a Terranova per Tempio compreso fra Nulvi e Martis, della lunghezza di metri 10,181 60;

si procederà alle ore 12 meridiane di lunedì 2 luglio prossimo venturo, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il segretario generale, rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso la regia prefettura di Sassari, avanti il rispettivo prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, ecc.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, a scelta, in uno dei suddetti uffici, ove nei suddetti giorni ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli offerenti. Quindi da questo Direzione tutto conosciuto il risultato dell'incanto seguito nella prefettura di Sassari, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior offerente, qualunque sia il numero dei concorrenti. Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio, dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 6 febbraio 1864, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Firenze e Sassari.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il tempo di due campagne di lavoro utile.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 10,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a garanzia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà la primavera susseguente all'ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fara il deposito interinale di lire 10,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale o cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato al valor nominale.

Per garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni dovrà l'appaltatore, depositare in una delle casse governative a cui autorizza una somma corrispondente al decimo del prezzo di deliberamento in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico, valutate come sopra e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottoscrizione con garanzia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto depositato interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Firenze, il 14 giugno 1866.

Per detto Ministero (Direzione generale delle acque e strade):

1600

A. Verardi capo-sezione

MUNICIPIO D'ABBADIA SAN SALVADORE

AVVISO.

Essendo rimasta vacante la condotta medica del paese di Abbadia San Salvatore, provincia di Siena, circondario di Montepulciano, il sottoscritto sindaco invita tutti quei professori dell'arte salutare, che amassero concorrervi ad aver presentate a quest'ufficio comunale le loro istanze in carta da bollo, e franche di posta corredate della relativa matricola ed altri documenti comprovanti il merito che di-tinque ogni concorrente a tutto il dì dieci luglio prossimo, anno corrente 1866.

Lo stipendio annuo è di lire 1,467 20, e gli oneri della condotta sono: Tut a cura gratuita in medicina agli abitanti compresi nella cura di Santa Croce con diritto nel titolare alla cavalcatura nelle visite al di là del miglio e metri 653 dalla sua residenza.

Egual cura ad impiegati, militari, trovatelli, ecc., a forma di legge; inoculazione del virus vaccino, previa remunerazione; assistenza ai consulti che in caso di gravi malattie occorressero farsi nella limitrofa condotta medico-chirurgica di Campiglia d'Orcia.

Residenza permanente nel paese di Abbadia, nè potrà assentarsi senza il permesso preventivo del sindaco, che lo accorda per giorni otto, e del magistrato per un tempo maggiore, con l'obbligo di farsi rappresentare; nel caso di malattia sarà supplito al servizio a spese del comune.

In caso di rinuncia o rimozione il titolare ed il comune si accorderanno rivendendone due mesi di tempo a provvedersi, ed il titolare ritirerà lo stipendio nel termine di questi due mesi; occorrendo di valersi di esso per supplire al servizio per la parte medica della condotta di Campiglia d'Orcia interinalmente percepirà la diaria di lire cinque al giorno, con l'obbligo di fornirsi della cavalcatura.

Dalla residenza municipale di Abbadia San Salvatore, il quindici giugno 1866.

Il sindaco Carlo Carli.

1597

CITTÀ DI TRINO.

Notificazione per dichiarazione di opera di pubblica utilità.

La Giunta municipale:

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale de' 15 sedici aprile p. p., colla quale fu approvato ed accettato il progetto del signor ingegnere Luca Felice, in data 24 precedentemente riguardante la continuazione dell'allargamento del corso Vittorio Emanuele II, a principiare dal corso Cav. ur sino a porta Non errato, mediante la demolizione dei portici esistenti nel lato di matino, e venne incaricata la Giunta municipale di esaurire gli incumbenti prescritti dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Veduta la deliberazione della stessa giunta presa il 27 dello scorso mese di aprile, con la quale si domanda che venga dichiarata di pubblica utilità l'opera d'allargamento del corso suddetto sino alla via Giuberti, onde procedere all'espropriazione forzata, per aver già volontariamente aderito all'esecuzione di tale opera gli interessati da questa via alla porta Monferrato.

Veduta la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, in data 25 giugno 1865, n° 2359;

Rende noto:

Che dal giorno 19 del corrente mese di giugno, e così per l'intero periodo di giorni quindici, è depositato e reso pubblico nella sala del palazzo municipale il progetto del signor ingegnere Luca Felice, conformemente al prescritto di detta legge, affinché chiunque possa prenderne cognizione e fare le sue osservazioni.

In fede: Trino, il 15 giugno 1866.

Per la Giunta municipale:

1584

Notaio Giuseppe Berta, segretario.

FIRENZE - Tip EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20

CITAZIONE PER PROCLAMI PUBBLICI

Il tribunale civile di Torino, con decreto d. 129 di maggio ultimo scorso, autorizzò la citazione, per proclami pubblici, colla in esenzione prevista dall'articolo 146 d. l. Codice di procedura civile, di tutti gli interessati nel predetto ricorso designato, in un con tutti quegli altri che possono avere interesse nella eredità del conte Ernesto Bertalozzone di San Fermo, che cessò di vita in Pinerolo il 10 di luglio 1858, a comparire avanti il predetto tribunale civile onde proporre le loro ragioni di credito verso la detta eredità.

La predetta autorizzazione emanò a seguito dell'istanza fatta il 12 di maggio precedente dal sottoscritto nella qualità di curatore della eredità giacente del prenomato conte di San Fermo, tale nominato con decreto del 18 gennaio 1859, onde rendere il conto della sua cura, e perchè si provveda per la vendita di due piccole pezze di beni che sono rimaste invendute, e che per metà appartengono alla predetta eredità giacente.

Li eredi e i terzi indicati nel predetto ricorso sono quelli che seguono:

- 1. Notaio Galvano di Pinerolo.
2. Roberto Luigi farmacista di Pinerolo.
3. Busio Matteo farmacista di Pinerolo.
4. L. Castagnone albergatore di Pinerolo.
5. Barrera fratelli caffettieri a Pinerolo.
6. Prol Vincenzo di Firenze.
7. Bertone di Sambuy signora contessa Giuseppe di Torino.
8. Langero Gio Battista di Pinerolo.
9. Riva Filippo di Firenze.
10. Marengo Raffaele negoziante in Torino.

11. Corio Luigi fabbroferro di Milano

12. Barberis Andrea parrucchiere a Pinerolo.

13. Bordes Lorenzo, ditta d'Alessandria.

14. Armenga, Franza e Tricca di Torino.

15. Grasesana Carlo orofice di Torino.

16. Tealdi Michele orologiaio di Torino.

17. G. A. Prinotti e figlio di Venezia.

18. Rossi Agostino di Torino.

19. Oddone Giuseppe capitano in ritiro.

20. Rolando Evasio libraio a Casale.

21. Moris G. ussepe negoziante in Torino.

22. Seta Giovanni negoziante in Torino.

23. Monti Giuseppe e Compagnia in Torino.

24. Barberis coniugi negozianti a Pinerolo.

25. Yagnone Pietro di Torino.

26. Vignani Domenico affittavalli in Torino.

27. Calena Giuseppe orioloiaio a Pinerolo.

28. Casale Damiano di Firenze.

29. Borsarelli barone avv. Luigi di Torino.

30. Tricceri cav. Francesco di Torino.

31. Eredi di Antonio Della Chiesa.

32. Delpozzi di Castellino conte Sebastiano di Torino.

33. Fantini Luigi di Torino.

34. Contessa Felicità di San Fermo dimorante a Udine.

35. Franza Luigi e Perdomo di Torino.

36. Gozzani di San Giorgio marchese.

37. Baronessa Gasparina Bertalozzone di San Fermo, moglie del barone Giuseppe Lavigne.

38. Eredi di Pietro Marchesa.

39. Rosa Odoardo vedova di Francesco Magnano.

40. Vacchino dottore Antonio.

Coloro ai quali fu prescritta, col predetto decreto, la citazione nelle forme ordinarie, sono:

1. Il marchese Gozzani di S. n. Giorgio.

2. Gli eredi di Pietro Marchesa.

3. Rosa Odoardo vedova di Francesco Magnano.

4. Il dottore Vacchino Antonio.

Per gli altri, fra i quali ve ne hanno nella Venezia, a Udine, a Firenze, a Nizza di Mare, a Casale, a Pinerolo, e persino nell'Algeria, i sono diretti i pubblici proclami.

Per norma degli interessati si avverte che il termine per comparire, per il Regno d'Italia, si è di giorni 25, per gli Stati limitrofi di giorni 40, per quelli non limitrofi, ma in Europa, di giorni 90, e per quelli fuori d'Europa di giorni 180.

Torino, il 15 di giugno 1866.

1595 GIAN GIACOMO MIGLIASSI, PROC.

AVVISO. 1598

Il signor Pietro Piera, cini possidente domiciliato a Segronico, col mezzo dell'infra scritto suo procuratore, ha nel giorno 16 giugno 1866, presentato istanza all'illustrissimo signor presidente di tribunale civile e correzionale di Lucca, per la nomina di un perito per la stima di uno stabile posto nel popolo dell'Altopiano investito a carico di Martino Nelli, di detto luogo, col precepto del 14 marzo 1866, trascritto alle ipoteche di Pesca, il 21 maggio di detto anno, al volume 1., articolo 90.

Lucca, 18 giugno 1866.

Dott. A. DEGANI.

GLI APOSTOLI

di ERNESTO RENAN

Traduzione Italiana di Eugenio Torelli-Viollier. Un grosso ed elegante volume in-64 L. 5 30.

Si spedisce franco e raccomandato. Dirigersi a Giuseppina Barberis, Fondaccio di San Niccolò, 23, Firenze.



REGNO D'ITALIA MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO.

Essendo andato deserto l'appalto tenutosi il giorno 4 giugno corrente per l'aggiudicazione di tabacco di Alsazia e di Russia;

Si notifica:

che ad un'ora pomeridiana del giorno 9 luglio 1866, e negli uffici del Ministero delle finanze, Direzione generale prede ta, situata in questa città, nell'edificio dell'antica stazione ferroviaria fuori di porta al Prato, avrà luogo un nuovo esperimento d'appalto a partiti segreti sulle stesse basi accennate nel precedente avviso in data del 29 marzo 1866, ed alle condizioni portate dal relativo quaderno d'oneri in data del 28 stesso mese, per le forniture costituenti il 1° e 3° lotto di cui nell'avviso suddetto, cioè:

Per il primo lotto

Quintali metrici 1,500 di tabacco d'Alsazia detto Cuba europea.

Per il terzo lotto

Quintali metrici 2,800 di tabacco di Russia in foglie dette Saratoff

Avvertendo:

1° Che a termini dell'articolo 74 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto del 13 dicembre 1863, si farà luogo all'aggiudicazione, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte; 2° Che le spese tutte d'asta, di delibera, rogito, copie di contratto e bollo, liquidate in base alla tariffa A, annessa alla legge del 16 novembre 1859, ed in base alla legge 21 aprile 1862, saranno a carico del deliberatario, tranne la tassa di registro da cui è esente per legge.

Firenze, addì 14 giugno 1866.

Per il direttore generale delle gabelle Il direttore capo della 3ª Divisione Turconi.

1599

Pia Eredità GALLI-TASSI

AVVISO D'INCANTO. 1596

Li amministratori della Pia Eredità Galli-Tassi rendono pubblicamente noto, che al seguito dell'incanto tenuto nel 15 giugno 1866, sopra i cinque distinti lotti de' beni designati nell'avviso inserito in questa Gazzetta Ufficiale, n° 140, sotto di 22 maggio decorso, i lotti stessi sono rimasti aggiudicati per le rispettive somme che appresso:

Il primo lotto consistente in due poderi con case coloniche, casa già in parte padronale frantoio da olio ed annessi denominati della Torre e del Monte, nel popolo di Sant'Andrea a Cercina, comune di Sesto, ed in piccola parte di vigna per lire italiane 31,550. - Il secondo lotto formato di terre spezzate, dette dei Castrì, nel popolo di Santa Maria a Peretola, comune di Brozzi, per lire it. 2,000 - Il terzo lotto composto di un podere con casa colonica denominato del Ponte alle Mosse, nel popolo di Santa Maria a Novoli, comune del Pellegrino, per lire it. 21,750. - Il quarto lotto consistente in un podere con casa colonica denominato del Bisarno nel po-

polo di San Piero in Paleò, comune del Bagno a Ripoli, per lire it. 13,810. - Il quinto lotto composto di un podere con casa colonica e casa da pigionali in detto popolo e comune, denominato dei Renai, per lire italiane 13,000; le quali aggiudicazioni per altro non saranno definitive se non che quando dentro il termine di giorni dodici dal detto di 15 giugno corrente, non sia stata presentata alcuna offerta che superi di un ventesimo il rispettivo prezzo di aggiudicazione, avvertendo che l'offerta di aumento non potrà essere inferiore al ventesimo sennunciatore, dovrà essere rettata in carta bollata per ciascun lotto separatamente, e presentata in piego sigillato nel termine che sopra all'amministrazione Galli-Tassi residente nel suo ufficio in via Borgo degli Albizzi, al n° vecchio 664, e dovrà essere accompagnata dal deposito di una somma corrispondente pure al ventesimo dello stesso rispettivo prezzo di aggiudicazione, salve e ferme stanti tutte le altre condizioni inserite nella cartella di oneri, ostensibile insieme con le relative perizie dei signor ingegnere Luigi Maremni nel detto ufficio in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane

VENDITA VOLONTARIA DI EFFETTI MOBILI.

Il giorno 27 corrente giugno, alle ore 11 antimeridiane, e giorni successivi, col ministero del notaio Giuseppe Bernarolo Picconi, nello stabilimento sociale della ragione di commercio L. Orlando & C. in liquidazione, posto alla Foce, fuori porta P. la in Genova, si procederà alla vendita in separati lotti d'una parte delle merci e materiali componenti lo stesso stabilimento di fonderia in ghisa.

Le condizioni relative sono visibili presso del detto notaio, nel suo studio in piazza San Luca, Genova. 1601

GIORNALE DEL GENIO CIVILE

COMPILATO

NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Il prezzo d'abbonamento è fissato come segue:

Table with 3 columns: Part, Price, and Notes. Rows include Per la Capitale, Per le Province, and Per l'Estero.

Il prezzo degli arretrati cioè delle serie 1863-64 è di lire 14 40 per caduna e della serie 1865 di lire 24 divisibile come segue:

Table with 2 columns: Parte, Price. Rows include Sola parte ufficiale and Sola parte non ufficiale.

Non si fanno abbonamenti che per una serie completa di sei fascicoli. Il prezzo si paga anticipatamente per non meno di un semestre.

Le domande d'abbonamento debbono essere dirette franco all'editore A. DE GARTANI in Firenze via Cavour, n° 33, accompagnate da corrispondenti vaglia.

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA

GIORNALE TEORICO-PRATICO

di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia franco di posta:

Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.

Dirigersi con vaglia postale o francobolli in lettera affrancata alla Direzione della Rivista Tecnologica Italiana, via Coito, Torino 9.

EREDI BOTTA logo and address information.

SI E PUBBLICATA

la 2ª Edizione in-16°, formate tascabile

CODICI DEL REGNO D'ITALIA

CIOÈ:

- CODICE CIVILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865...
CODICE DI PROCEDURA CIVILE...
CODICE DI PROCEDURA PENALE...
MANUALE PRATICO DI MEDICINA LEGALE...
CODICE DI COMMERCIO...
NOVELLE GIULICHE...
CODICE PER LA MARINA MERCANTILE...

Si è pubblicato

IL PRIMO VOLUME

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

confrontato con gli altri Codici italiani ed espone nelle fonti e nei motivi

GIACOMO ASTRUGO, ADOLFO DE FORESTA, LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA e GIOVANNI ALESSANDRO VACCIRONI

MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE

istituita col decreto regio 9 aprile 1865.

Un elegante volume in-8° grande di circa 540 pagine.

PREZZO L. 7.

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE:

LE LEGGI TRANSITORIE

DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

confrontate colle altre leggi transitorie già pubblicate in Italia ed espone nelle fonti e nei motivi

DAGLI STESSI AUTORI.

Formeranno un bel volume a parte e dello stesso formato dell'opera sopra enunciata, di cui sono complemento.

MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

CONTENENTE

LO STATUTO E I PLEBISCIITI, LA LEGGE ELETTORALE

I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE

LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO

GLI ELENCHI

DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTRI

SUCCESSIVI DURANTE L'VIIIª LEGISLAZIONE

(Iª del Parlamento Italiano)

PREZZO L. 5.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.